

L'ARAN sul lavoro straordinario, anche elettorale

di Arturo Bianco

www.marcoarelio.comune.roma.it – 14 aprile 2014

Utilizzazione del fondo per il lavoro straordinario degli enti per il finanziamento di quello necessario per lo svolgimento delle elezioni amministrative; divieto per i titolari di posizione organizzativa di ricevere compensi per il lavoro straordinario svolto per le elezioni comunali; obbligo di riduzione del fondo per il lavoro straordinario nel caso di ricorso al recupero compensativo. Sono queste alcune tra le indicazioni più recentemente dettate dall'Aran in materia di lavoro straordinario e di ricorso allo stesso per le elezioni. Siamo con tutta evidenza in presenza di indicazioni che hanno un carattere restrittivo e tendono a limitare in misura assai elevata il ricorso al lavoro straordinario, creando di fatto numerosi problemi applicativi alle singole amministrazioni. Tanto è vero che l'Anci ha già chiesto formalmente la revisione delle indicazioni per cui gli oneri per lo straordinario per le elezioni amministrative vanno comprese nel tetto del fondo per il normale lavoro straordinario, evidenziando i rischi che in tal modo si corrono per lo stesso corretto svolgimento delle consultazioni per i rinnovi dei consigli comunali: basta citare le amministrazioni- soprattutto piccole- che non hanno un proprio fondo per il lavoro straordinario.

GLI ONERI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il parere Aran RAL 1560 del 28/10/2013, che costituisce un orientamento consolidato dell'Agenzia, chiarisce che “secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute. A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale. Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo” Il parere passa inoltre ad indicare le altre deroghe, tra cui la principale è quella per le calamità naturali. Il parere conclude così: “al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell'ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell'ente, le risorse dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999”. Per cui le risorse per il lavoro straordinario per le elezioni amministrative vanno poste a carico del fondo per questo tipo di attività.

LO STRAORDINARIO ELETTORALE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Si può dire che l'Aran, in modo ormai consolidato, esclude i titolari di posizioni organizzative dalla possibilità di fruire dei compensi per il lavoro straordinario nelle elezioni comunali, con l'unica eccezione delle attività svolte nella domenica delle elezioni. In questa direzione, ex pluris, si può ricordare il già citato parere Aran 1560. In primo luogo ci viene detto che “i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente)”. Come si vede una indicazione molto netta ed inequivoca. Passiamo adesso alla unica eccezione, che è contenuta nell'art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001). “In base a tale eccezione il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre

diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale”.

IL RECUPERO COMPENSATIVO

Nel parere Aran RAL 1566/2013 leggiamo espressamente che “le ore di riposo compensativo fruito in relazione alle prestazioni di lavoro straordinarie rese comportano comunque una corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999”. Come si vede una indicazione assai netta e tranchant, che generalmente non è però applicata da parte dei singoli enti locali. Questo principio, nell’ambito dello stesso parere, è rafforzato dalla seguente considerazione: “le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo”.

IL FINANZIAMENTO

Il parere Aran RAL 1657/2014 ricorda che “per il finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario possono essere utilizzate solo le risorse legittimamente quantificate nel rispetto delle specifiche previsioni dell’art. 14 del CCNL 1.4.1999”. A tal fine non possono essere utilizzate per il finanziamento del lavoro straordinario neppure le risorse che finanziano i cd progetti obiettivo ed i piani di lavoro, attività che devono essere comunque finanziate nell’ambito del fondo per le risorse decentrate e che non possono essere finanziate con oneri posti direttamente a carico del bilancio comunale.

LE LIMITAZIONI

Occorre ricordare, cosa che l’Aran fa più volte, che il ricorso al lavoro straordinario ha un carattere eccezionale e può essere utilizzato esclusivamente in presenza di esigenze che, oltre a questa caratteristica, devono essere anche non prevedibili”; esso non può essere utilizzato come un “fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”. In particolare, questo istituto non può essere utilizzato come una forma di aumento surrettizio dell’orario di lavoro. Occorre inoltre la preventiva autorizzazione del dirigente, che deve essere riferita al caso specifico e non può essere generalizzata.

LE RELAZIONI SINDACALI

E’ opportuno infine sottolineare che è assai ridotto lo spazio lasciato alle relazioni sindacali. Infatti è richiesto che si svolgano almeno 3 riunioni nel corso dell’anno per la valutazione delle condizioni che hanno reso necessario il ricorso a questo istituto, nonché delle iniziative per la riduzione di questa spesa. La contrattazione decentrata può intervenire unicamente sui seguenti aspetti:

- aumentare il tetto massimo individuale del ricorso allo straordinario per il personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza agli organi istituzionali,
- fissare con cadenza annuale il numero massimo di ore di lavoro che possono essere destinate a banca delle ore da parte dei singoli dipendenti,
- verificare le modalità di utilizzazione della banca delle ore.